

**Fondazione Bruno Visentini**

## EQUILIBRIO CONTRATTUALE NEL NUOVO CODICE

di **Elena Quadri**

—*Continua da pagina 32*

**S**ecundo le previsioni dell'articolo 9 del nuovo Codice dei contratti, la rinegoziazione secondo buona fede delle originarie condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio economico (la corrispettività nel valore tra le prestazioni) costituisce un diritto che sorge solo nel caso in cui sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili al momento della stipula, al di fuori dell'ambito della normale alea e delle ordinarie fluttuazioni del mercato di riferimento; dunque, solo in seguito ad avvenimenti straordinari e imprevedibili che siano idonei ad alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto e, si ritiene, estranei

alla responsabilità dello stesso contraente svantaggiato.

La norma specifica, inoltre: che gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nell'ambito delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti, e, se necessario – dunque in subordine – anche utilizzando le economie da ribasso d'asta e solo nei limiti del ripristino dell'originario equilibrio del contratto risultante dall'aggiudicazione, senza alterazione della sua sostanza economica; che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della

gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Costituiscono applicazione concreta del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale in sede di esecuzione l'istituto della revisione prezzi (articolo 60), reso obbligatorio e generalizzato mediante l'inserimento di specifiche clausole in tutti i contratti, e la modifica dei contratti in corso di esecuzione (articolo 120), che andranno, dunque, interpretati alla luce delle previsioni dell'articolo 9, come dispone la stessa norma.

**Osservatorio Fondazione Bruno Visentini**  
a cura di Giancarlo Montedoro